



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informativo parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0002553 P-4.22.1

del 15/03/2018



19296995

Camera dei Deputati

Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica

Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e.p.c.

Ministero dell'Interno

Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Giustizia

Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero della Difesa

Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della

Cooperazione internazionale

Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226 - COM(2017) 793.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra sistemi di informazione dell'UE (FRONTIERE E VISTI) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n.767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) 2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226

- **Codice della proposta:** COM (2017) 793 final
- **Codice interistituzionale:** 2017/0351(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

Nell'ambito degli sforzi per fare dell'Unione europea una società più sicura, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, la Commissione ha formulato, in linea con il programma di lavoro per il 2018 di cui alla COM (2017) 650 final, la proposta di Regolamento in oggetto.

Detta proposta mira – assieme alla sua “gemella” COM (2017) 794 sull'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione) - a rendere possibile la consultazione e lo scambio di dati tra i sistemi di informazione centralizzati dell'UE per la sicurezza, le frontiere e la gestione della migrazione. Si tratta, principalmente, dei sistemi SIS, Eurodac e VIS, già funzionanti, cui si aggiungeranno i sistemi EES, ETIAS e ECRIS-TCN, in fase di realizzazione.

Questi ultimi sistemi - che riguardano esclusivamente i cittadini di paese terzi, ad eccezione del sistema d'informazione Schengen (SIS) - non sono, allo stato, interfacciabili tra loro, pur essendo indispensabili per la gestione delle frontiere, della migrazione, delle procedure di rilascio dei visti e dell'asilo, nonché nella lotta contro la criminalità e il terrorismo .

A tal fine, l'interoperabilità dei suddetti sistemi – che saranno integrati dalle banche dati dell'Interpol (SLTD) e (TDAWN), nonché dai dati Europol, per le finalità pertinenti - sarà assicurata mediante la realizzazione, entro il previsto periodo di sviluppo 2019-2023, di quattro componenti tecniche:

- un portale di ricerca europeo (ESP), che permetterà di interrogare simultaneamente più sistemi;
- un servizio comune di confronto biometrico (BMS comune), che consentirà di paragonare i dati biometrici contenuti in vari sistemi;
- un archivio comune di dati di identità (CIR), in cui saranno conservati i dati anagrafici e biometrici dei cittadini di paesi terzi registrati nell'Eurodac, nel VIS, nel futuro EES, nonché nell'ETIAS e nel sistema ECRIS-TCN proposti;
- un rilevatore di identità multiple (MID), che permetterà di individuare identità multiple collegate alla stessa serie di dati biometrici.

In sostanza, la nuova architettura sopra descritta consentirà la consultazione in tempo reale, e in ambito nazionale, delle suddette banche dati UE, operanti a livello centrale.

La proposta prevede, altresì, l'utilizzazione del formato universale dei messaggi (UMF), che fungerà da linguaggio tecnico comune per l'integrazione e l'interoperabilità tra i citati sistemi.

In definitiva, le suddette misure sono tese ad agevolare l'accesso a dati e informazioni d'interesse per le guardie di frontiera, le autorità di contrasto, gli operatori dei servizi per l'immigrazione e le

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

autorità giudiziarie; risolvere il problema delle identità multiple collegate alla stessa serie di dati biometrici, al duplice scopo di garantire la corretta identificazione delle persone in buona fede e di contrastare la frode di identità; facilitare le verifiche di identità dei cittadini di paesi terzi presenti nel territorio di uno Stato membro da parte delle autorità di polizia e, non ultimo, semplificare l'accesso delle autorità di contrasto a sistemi di informazione, estranei al settore del contrasto a livello dell'UE, ove necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati gravi e di terrorismo.

La proposta in esame contribuirà altresì a: facilitare l'attuazione tecnica e operativa dei nuovi sistemi di informazione, attuali e futuri, da parte degli Stati membri; rafforzare e semplificare le condizioni di sicurezza e di protezione dei dati che disciplinano i rispettivi sistemi; migliorare e armonizzare i requisiti di qualità dei dati dei rispettivi sistemi.

Si noti che non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di Regolamento i sistemi di informazione nazionali e i sistemi di informazione decentrati dell'UE. Tuttavia, i sistemi decentrati come quelli previsti dal quadro di Prüm, dalla Direttiva sul codice di prenotazione (PNR) e dalla direttiva riguardante le informazioni anticipate sui passeggeri, potranno essere collegati in un secondo tempo a una o più delle componenti tecniche sopra citate, in caso di necessità.

Si precisa, infine, che, per rispettare la distinzione tra le questioni che rappresentano uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen in materia di frontiere e visti, da un lato, e gli altri sistemi riguardanti l'*acquis* di Schengen in materia di cooperazione di polizia, o non connessi all'*acquis* di Schengen, dall'altro, la proposta in esame verte sull'accesso al sistema di informazione visti, al sistema d'informazione Schengen quale attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 1987/2006, al sistema di ingressi/uscite e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La Proposta si basa sull'articolo 16, paragrafo 2 del TFUE, per il quale l'Unione è competente ad adottare misure relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale e norme relative alla libera circolazione di tali dati; sull'articolo 74, secondo il quale il Consiglio può adottare misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi degli Stati membri nel settore della giustizia, della libertà e della sicurezza; sull'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e), per il quale il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, tra l'altro, misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata, misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne, qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Nella specie, il principio di sussidiarietà sancito dall'art.5 del Trattato sull'Unione europea appare rispettato, in considerazione del fatto che la proposta incide su materie disciplinate a livello comunitario e persegue obiettivi di natura sovranazionale, come il controllo delle frontiere esterne e il contrasto all'immigrazione irregolare e alla criminalità transfrontaliera, che possono essere conseguiti solo con l'azione congiunta degli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Le misure previste dalla proposta si ritengono proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti,

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

considerando, tra l'altro, che il portale di ricerca europeo (ESP), il servizio comune di confronto biometrico (BMS), l'archivio comune di dati di identità (CIR), e il rilevatore di identità multiple (MID) non costituiranno delle banche dati a sé, ma utilizzeranno in modo selettivo e controllato i dati personali presenti nei sistemi informativi sottostanti (SIS, Eurodac, etc.).

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Il progetto si può valutare, nel complesso, positivamente e va considerato urgente, essendo mirato a garantire più efficaci strumenti per il controllo delle frontiere, del fenomeno migratorio e della criminalità transnazionale, anche in funzione anti-terrorismo.

4. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta appare conforme all'interesse nazionale.

5. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta, assieme a quella gemella di cui al COM (2017) 794, è stata discussa presso il Gruppo consiliare tecnico DAPIX (Data Protection Information Exchange), e da ultimo in seno al Consiglio GAI dell'8 marzo u.s., per un dibattito orientativo. Le negoziazioni sono calendarizzate per aprile e maggio 2018, ma verosimilmente proseguiranno sino al termine dell'attuale Presidenza bulgara del Consiglio UE. Pertanto, la versione del testo del Consiglio non può ritenersi ancora consolidata.

La Delegazione italiana ha inviato al Segretariato generale del Consiglio UE, nel frattempo, alcune proposte di modifica che vertono, principalmente, sulle "definizioni" (art.4); sull'aumento del lavoro nella seconda linea delle frontiere a causa di alcune tipologie di verifica manuale imposte dal sistema MID (art.29) e sulla qualità dei dati (art.37).

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Per le previste modalità di gestione concorrente attinenti alla personalizzazione della NUI (interfaccia uniforma nazionale), integrazione dei sistemi nazionali e formazione degli utenti finali

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Sono quelli tipici del regolamento comunitario.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Nessuno

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Durante la fase di sviluppo gli Stati membri dovranno adattare i loro sistemi nazionali per accedere all'ESP anziché ai singoli sistemi (per i messaggi in uscita dagli Stati membri) e per le modifiche alle risposte delle loro richieste di ricerca (i messaggi in entrata verso gli Stati membri). Sarà inoltre effettuato un aggiornamento dell'attuale NUI (interfaccia uniforma nazionale) attuata per l'EES e l'ETIAS.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

MODELLO
(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Nessuno

Altro



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N.5004/A2018-000376/Uff. IX
All. 1

Roma,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE

- Servizio Informativo Parlamentari e Corte di Giustizia UE
(Rif. DPE 1730 P-4.22.1 del 21.02.2018)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Nucleo di Valutazione atti UE

AL MINISTERO DELLA DIFESA

- Nucleo di valutazione atti UE

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Nucleo di Valutazione atti UE

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) e che modifica la decisione 2004/512/CE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 767/2008, la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, il regolamento (UE)2016/399 e il regolamento (UE) 2017/2226,
- Codice del Consiglio: 15119/2017
- Codice della proposta: COM (2017) 793
- Codice interistituzionale:2017/0351(COD)

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Marco Valentini